

Allegato A

Determinazione n. 2 del 26 giugno 2015 della Commissione Paritetica

Oggetto: Proposta modifica dell'art.X - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - Regolamento Tirocinio

ART. X. SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO

10.1. Le attività svolte nell'ambito di un progetto di Servizio Civile Volontario, nazionale o comunitario, possono essere riconosciute ai fini del tirocinio post lauream a condizione che siano preventivamente autorizzate e che il predetto SCV sia espletato presso una struttura riconosciuta idonea ai sensi degli artt. 1-2-3-5 del presente regolamento e che venga stipulata la convenzione per il tirocinio tra l'ente e l'Università.

Le domande, corredate dal progetto formativo, saranno vagliate ed eventualmente autorizzate dalla Commissione paritetica per il tirocinio.

È necessario, in questo caso, presentare apposita domanda corredata dal progetto formativo alla Commissione paritetica, la quale procederà all'autorizzazione.

Nuovo art. 10

ART. X. SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO

10.1. **I periodi semestrali delle attività svolte nell'ambito di un progetto di Servizio Civile Volontario (SCV), nazionale o comunitario, possono essere considerati equipollenti al tirocinio *post lauream*** a condizione che siano preventivamente autorizzati e che il predetto SCV sia espletato presso una struttura riconosciuta idonea ai sensi degli artt. 1-2-3-5 del presente regolamento e che venga stipulata, **ove non pre-esistente**, la convenzione per il tirocinio tra l'Ente e l'Università. Le domande, corredate dal progetto formativo, saranno vagliate ed eventualmente autorizzate dalla Commissione Paritetica per il tirocinio.

È necessario, in questo caso, presentare apposita domanda almeno 60 giorni prima dell'inizio del SCV, corredata dal progetto formativo alla Commissione paritetica, la quale procederà alla valutazione.

In deroga all'art.1.1. del Regolamento, la Commissione Paritetica potrà autorizzare il tirocinio *post lauream* con le date di inizio e fine previste nel SCV comunicate formalmente dall'Ente nel Progetto Formativo.

Le norme di cui sopra si applicano anche ai tirocini extracurricolari promossi dal programma Youth Guarantee (Garanzia Giovani) previsti nella Raccomandazione del Consiglio dell'U.E. per i giovani NEET -*Not in Employment Education or Training*- con l'obiettivo di una opportunità e di un'esperienza concreta nel mercato del lavoro.

Il praticantato effettuato all'interno di tali programmi deve comunque rispettare, pena l'annullamento, il principio della continuità/contiguità dei due semestri di tirocinio *post lauream* richiamato dal DM 239/92 e dalla nota Miur prot. n. 3139 del 7 ottobre 2010, oltre le norme generali del presente Regolamento.

Regolamento vigente	Modifica
<p>ART. X. SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO</p> <p>10.1. Le attività svolte nell'ambito di un progetto di Servizio Civile Volontario, nazionale o comunitario, possono essere riconosciute ai fini del tirocinio post lauream a condizione che siano preventivamente autorizzate e che il predetto SCV sia espletato presso una struttura riconosciuta idonea ai sensi degli artt. 1-2-3-5 del presente regolamento e che venga stipulata la convenzione per il tirocinio tra l'ente e l'Università.</p> <p>Le domande, corredate dal progetto formativo, saranno vagliate ed eventualmente autorizzate dalla Commissione paritetica per il tirocinio.</p> <p>È necessario, in questo caso, presentare apposita domanda corredata dal progetto formativo alla Commissione paritetica, la quale procederà all'autorizzazione.</p>	<p>ART. X. SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO</p> <p>10.1. I periodi semestrali delle attività svolte nell'ambito di un progetto di Servizio Civile Volontario (SCV), nazionale o comunitario, possono essere considerati equipollenti al tirocinio <i>post lauream</i> a condizione che siano preventivamente autorizzati e che il predetto SCV sia espletato presso una struttura riconosciuta idonea ai sensi degli artt. 1-2-3-5 del presente regolamento e che venga stipulata, ove non pre-esistente, la convenzione per il tirocinio tra l'Ente e l'Università.</p> <p>Le domande, corredate dal progetto formativo, saranno vagliate ed eventualmente autorizzate dalla Commissione Paritetica per il tirocinio.</p> <p>È necessario, in questo caso, presentare apposita domanda almeno 60 giorni prima dell'inizio del SCV, corredata dal progetto formativo alla Commissione paritetica, la quale procederà alla valutazione.</p> <p>In deroga all'art.1.1. del Regolamento, la Commissione Paritetica potrà autorizzare il tirocinio <i>post lauream</i> con le date di inizio e fine previste nel SCV comunicate formalmente dall'Ente nel Progetto Formativo.</p> <p>Le norme di cui sopra si applicano anche ai tirocini extracurricolari promossi dal programma Youth Guarantee (Garanzia Giovani) previsti nella Raccomandazione del Consiglio dell'U.E. per i giovani NEET -<i>Not in Employment Education or Training</i>- con l'obiettivo di una opportunità e di un'esperienza concreta nel mercato del lavoro.</p> <p>Il praticantato effettuato all'interno di tali programmi deve comunque rispettare, pena l'annullamento, il principio della continuità/contiguità dei due semestri di tirocinio <i>post lauream</i> richiamato dal DM 239/92 e dalla nota Miur prot. n. 3139 del 7 ottobre 2010, oltre le norme generali del presente Regolamento.</p>